

REGOLAMENTO (CE) N. 2418/98 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 1998
che modifica il regolamento (CE) n. 2246/98 relativo alla fornitura di cereali a
titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento (CE) n. 2246/98 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la consegna di un aiuto alimentare di cereali; che occorre pertanto modificare alcune condizioni nell'allegato dello stesso regolamento,

Articolo 1

Per il lotto C, l'allegato del regolamento (CE) n. 2246/98 è sostituito dall'allegato seguente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 282 del 20. 10. 1998, pag. 7.

ALLEGATO

«ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 49/98
2. **Beneficiario** ^(?): World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma
tel.: (39-6) 65 13 2988; telefax: 6513 2844/3; telex: 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Yemen
5. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 2 500
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ^(?) ^(?): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.1a]
9. **Condizionamento** ^(?): GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [2.2 A 1.d, 2.d e B.1]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (II.B.3)
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽⁸⁾: reso porto d'imbarco — fob stivato
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: dal 23. 11 al 13. 12. 1998
 - 2° termine: dal 14. 12. 1998 al 3. 1. 1999
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 3. 11. 1998
 - 2° termine: 24. 11. 1998
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 ECU/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles; telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 30. 10. 1998, fissata dal regolamento (CE) n. 2061/98 della Commissione (GU L 264 del 29. 9. 1998, pag. 42)

Note

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie [Tel.: (32-2) 295 14 65],
Torben Vestergaard [Tel.: (32-2) 299 30 50].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato fitosanitario.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114 del 29 aprile 1991, il testo del punto II.B.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁸) Non si applica l'articolo 7, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2519/97 (GU n. L 346 del 17. 12. 1997, pag. 23).»
-